

LA LEGGE “DELRIO”

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Cenni di massima

A cura di Giuseppe Beato

La “Delrio” dopo il NO referendario

- La “Delrio” é tripartita nella disciplina di: 1) Città metropolitane; 2) Amministrazioni provinciali; 3) Unioni e fusioni di Comuni.
- Rimangono integralmente in vigore regime e competenze delle **Città metropolitane**.
- Resiste anche la nuova disciplina delle **Amministrazioni provinciali**, in virtù di una serie di Sentenze della Corte Costituzionale.
- Sono in vigore le disposizioni legislative che regolano l'**unione e la fusione dei comuni**.

Punti storici da ricordare

- Il regime precedente alla Delrio prevedeva l'elezione popolare diretta dei Presidenti delle Province, che nominavano i componenti della Giunta (assessori). A parte c'era l'elezione dei Consigli provinciali. Questo sistema é stato modificato.
- Le Città metropolitane furono previste quali Enti della Repubblica dalla riforma costituzionale dell'anno 2001 (articoli 114 e 118), insieme a Province, Regioni e Stato centrale. Tuttavia, per un susseguirsi di vicende politiche, non furono mai regolate con legge e sono state concretamente istituite con la Legge Delrio.

Le Città metropolitane sono 14

Città metropolitana ↕	Sigla ↕	Regione ↕	Popolazione (ab.) ↕	Superficie (km ²) ↕	Densità (ab./km ²) ↕	Comuni ↕	Sindaco metropolitano ↕	Partito ↕
 Bari	BA	Puglia	1 260 800	3 825	330	41	Antonio Decaro	PD
 Bologna	BO	Emilia-Romagna	1 007 644	3 702	270	56	Virginio Merola	PD
 Cagliari	CA	Sardegna	432 037	1 248	346	17	Massimo Zedda ^[2]	Indipendente di centro-sinistra
 Catania	CT	Sicilia	1 113 366	3 553	314	58	Enzo Bianco	PD
 Firenze	FI	Toscana	1 014 389	3 515	287	42	Dario Nardella	PD
 Genova	GE	Liguria	850 647	1 839	472	67	Marco Doria	Indipendente di centro-sinistra
 Messina	ME	Sicilia	637 674	3 247	200	108	Renato Accorinti	Indipendente di sinistra
 Milano	MI	Lombardia	3 215 524	1 575	2 017	134	Giuseppe Sala	PD
 Napoli	NA	Campania	3 107 948	1 171	2 671	92	Luigi de Magistris	Lista civica di sinistra
 Palermo	PA	Sicilia	1 265 437	4 992	256	82	Leoluca Orlando	IdV
 Reggio Calabria	RC	Calabria	554 235	3 184	176	97	Giuseppe Falcomatà	PD
 Roma	RM	Lazio	4 348 736	5 352	807	121	Virginia Raggi	M5S
 Torino	TO	Piemonte	2 278 581	6 829	336	316	Chiara Appendino	M5S
 Venezia	VE	Veneto	854 434	2 461	349	44	Luigi Brugnaro	Centro-destra
Totale	–	–	21 942 498	46 493	472	1 275	–	–

Le Città metropolitane: gli Organi deliberanti

Sono organi della Città metropolitana:

a) il **sindaco metropolitano**; b) il **consiglio metropolitano**; c) la **conferenza metropolitana**.

- a. Il **sindaco metropolitano** è di diritto il sindaco del comune capoluogo di provincia;
- b. Al **consiglio metropolitano** sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della c.m., che sono anche gli elettori; dura in carica 5 anni, con sostituzione dei membri decaduti da sindaci o consiglieri comunali; 24 consiglieri per popolazione oltre i 3mln ab.; 18 consiglieri fra 800.000 e 3mln; 14 consiglieri sotto gli 800.000 ab.
- c. La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dai **sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana**

Le Città metropolitane: I poteri degli Organi deliberanti

- a. Il **sindaco metropolitano** rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti
- b. Il **consiglio metropolitano** é l'organo d'indirizzo e controllo, propone lo statuto della Città metropolitana alla Conferenza metropolitana, approva regolamenti piani e programmi; adotta lo schema di bilancio da sottoporre al parere della **conferenza metropolitana**.
- c. La **conferenza metropolitana** ha poteri propositivi e consultivi (atti adottati con base minima di un terzo dei comuni della C.M e maggioranza della popolazione residente); può anche respingere lo Statuto proposto dal **consiglio metropolitano**.

Le province italiane (intese come circoscrizione) sono 107

- 90 province corrispondono ad Amministrazioni provinciali ordinarie.
- 14 sono Città metropolitane.
- 3 sono circoscrizioni ad autonomia speciale: Bolzano, Trento e Aosta.

Le Amministrazioni provinciali: gli Organi deliberanti

Sono organi delle Province:

a) il **presidente della provincia**; b) il **consiglio provinciale**; c) la **assemblea dei sindaci**.

- a. Il **presidente della provincia** è uno dei sindaci ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; dura in carica 4 anni.
- b. Al **consiglio provinciale** sono eleggibili solo i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia, che sono anche gli elettori; dura in carica 2 anni, con decadenza dei membri decaduti da sindaci o consiglieri comunali; 16 consiglieri per popolazione oltre i 700.000 ab.; 12 consiglieri fra 300.000 e i 700.000 e 3mln; 10 consiglieri sotto i 300.000 ab.
- c. L' **assemblea dei sindaci** è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Le Province: I poteri degli Organi deliberanti

- a. Il **presidente della Provincia** rappresenta l'Ente, convoca e presiede il **consiglio provinciale** e l'**assemblea dei Sindaci**; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- b. Il **consiglio provinciale** é l'organo d'indirizzo e controllo, propone lo statuto all' **assemblea dei sindaci**, approva regolamenti piani e programmi; adotta lo schema di bilancio da sottoporre al parere della **assemblea dei sindaci**.
- c. L' **assemblea dei sindaci** ha poteri propositivi, consultivi e di controllo (base minima di voto minimo prevalente pari a un terzo dei comuni della Provincia e la maggioranza della popolazione residente); può respingere lo Statuto proposto dal **consiglio provinciale**.

I compiti istituzionali comuni ad Amministrazioni provinciali e Città metropolitane

Sono di due tipi:

- Le “funzioni fondamentali” (comma 85 dell’articolo 1 della legge):
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei **servizi di trasporto in ambito provinciale**, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché **costruzione e gestione delle strade provinciali** e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della **rete scolastica**, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) **gestione dell’edilizia scolastica**;
 - f) **controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità** sul territorio provinciale.

- Le “*funzioni provinciali diverse*” (comma 89 dell’articolo 1 della legge)
 - Quelle attribuite allo **Stato e alle Regioni** in virtù dei principi di “**sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost)**”, in base all’accordo Stato Regioni in Conferenza unificata l’11 settembre 2014. In concreto, sia **Stato che Regioni hanno attribuito in maniera differenziata, a seconda delle esigenze specifiche, le funzioni NON fondamentali** già appartenenti alle vecchie province

Le Città metropolitane: compiti istituzionali specifici

- Gli stessi delle Amministrazioni provinciali (commi 85-97 dell'articolo 1 legge "Delrio")
- Oltre a quelle comuni a tutte le A.p. le Città metropolitane hanno ricevuto le seguenti "funzioni fondamentali" (comma 44 dell'art. 1):
 - a) adozione e aggiornamento annuale di un **piano strategico triennale** del territorio metropolitano, che costituisce **atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni** e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; b) **pianificazione territoriale generale**, ivi comprese le strutture di comunicazione, le **reti di servizi e delle infrastrutture** appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) **strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione** dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di **stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti** di servizio e di **organizzazione di concorsi e procedure selettive**; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la **coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano**; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) **promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione** in ambito metropolitano.

La tenuta costituzionale delle nuove Province e delle Città metropolitane.

Anche prima del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 la Corte Costituzionale è stata investita su varie questioni attinenti alla legittimità delle disposizioni della legge “Delrio” n. 56/2014, alla luce del testo costituzionale dell’anno 2001, vigente allora e oggi.

Le impostazioni fondamentali della legge “Delrio” hanno “tenuto”. Precisamente la Corte ha giudicato conformi alla Costituzione:

- L’elezione “di secondo grado” degli Organi di governo di Città metropolitane e Province (sentenza n. 50 del 2015);
- La possibilità di assegnare con legge regionale le funzioni “non fondamentali” alle nuove Province (sent. N. 50/2015)
- La mobilità verso altri Enti della Repubblica del personale delle “vecchie” province (sentenza n. 159 del 2016), pur propendendo per una disposizione di tale risorsa coerente alla riduzione delle funzioni (sent. N. 10 del 2016).

Le Unioni di comuni e le fusioni

- Già previste dall'articolo 32 dell'Ordinamento degli Enti locali del 2000, le previsioni normative sono state più volte “rimaneggiate”. Sono finalizzate all’**”esercizio associato di funzioni e servizi”**;
- la “Delrio” fissa in 10.000 abitanti il bacino demografico minimo per attuare le Unioni;
- Reca norme di “incentivazione” ai processi di fusione di Comuni (articolo 15 Ordinamento degli ee.ll. del 2000).

Permane comunque irrisolta la questione di fondo, consistente nell'esigenza di gestire con centrali uniche alcuni servizi altrimenti non alla portata di piccoli Comuni con poche unità di personale amministrativo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

